

FERMO AMMINISTRATIVO E/O FERMO FISCALE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

UFFICIO STUDI ASAPS

Art. 214, comma 8, Codice della Strada (fermo amministrativo)

Testo in vigore fino al 03/12/2018	Testo in vigore dal 04/12/2018
<p><i>Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.</i></p>	<p><i>Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.</i></p>

Art. 86, comma 3, D.P.R. 29/09/1973, n. 602 (c.d. «fermo fiscale»)

*Chiunque **circola** con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

REGIME SANZIONATORIO

Conducente	Veicolo sottoposto a		Sanzione
	Fermo amministrativo	Fermo fiscale	
È anche custode ex art. 214/8° c. CdS	SI	SI	Art. 214/8° c. CdS + art. 86/3° c. D.P.R. 602/1973 ⁽¹⁾
	SI	NO	Art. 214/8° c. CdS
	NO	SI	Art. 86/3° c. D.P.R. 602/1973
Non è anche custode ex art. 214/8° c. CdS	SI	SI	<ul style="list-style-type: none"> • A carico del conducente: art. 86/3° c. D.P.R. 602/1973 ⁽¹⁾ • A carico del custode: art. 214/8° c. CdS ⁽²⁾
	SI	NO	<ul style="list-style-type: none"> • A carico del conducente: nessuna sanzione • A carico del custode: art. 214/8° c. CdS ⁽²⁾
	NO	SI	Art. 86/3° c. D.P.R. 602/1973 ⁽¹⁾

NOTE OPERATIVE

- (1) Con circolare prot. n. M/6326150-21 del 25.01.2008 il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno uniformare l'attività sanzionatoria al parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato secondo il quale «gli organi di polizia debbano elevare il verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione al concessionario della riscossione che ha disposto il c.d. "fermo fiscale", al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In ogni caso competente a valutare eventuali ricorsi di merito è il Prefetto».
- (2) Considerato che l'art. 214, comma 8, CdS prevede anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, a carico del conducente deve essere redatto il relativo **verbale di sequestro amministrativo**.